



COMUNE DI FINO DEL MONTE

Provincia di Bergamo

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 73 del 05-11-2014

OGGETTO:

**REDAZIONE E PUBBLICAZIONE ALBO DEI BENEFICIARI.
RECEPIMENTO INTERPRETAZIONE DEL GARANTE DELLA PRIVACY.**

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **cinque** del mese di **novembre** alle ore **09:00**, nella sala della adunanze del **Comune di Fino del Monte**, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

OPRANDI MATTEO	SINDACO	P
MELONCELLI GERMANO	VICE -SINDACO	P
SCANDELLA GIULIO	ASSESSORE	A

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **TAGLIAFERRI ELISA** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro riportato.

Il sottoscritto TAGLIAFERRI ELISA, Responsabile del Servizio , ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime l'istruttoria, esprime parere FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to TAGLIAFERRI ELISA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il DPR n. 118/2000 prevede che le amministrazioni pubbliche e gli enti locali istituiscano l'albo dei soggetti, anche persone fisiche, cui siano stati erogati contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica nel corso dell'esercizio finanziario,
- l'albo deve essere aggiornato annualmente,
- per ciascun soggetto registrato nell'albo deve essere precisata la “*disposizione di legge*” sulla base della quale contributi, sovvenzioni, ecc. sono stati corrisposti,
- l'albo deve essere consultabile da ogni cittadino,
- a tal fine le amministrazioni “*ne assicurano la massima facilità di accesso e pubblicità*” attraverso l'informatizzazione e consentendone l'accesso gratuito, anche per via telematica;

Preso atto che al paragrafo 9.e.i delle “*linee guida*” (Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica (d.P.R. 7 aprile 2000, n. 118) - L'assolvimento degli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici descritti nel paragrafo precedente deve essere coordinato con le disposizioni che regolano la predisposizione dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica (d.P.R. 7 aprile 2000, n. 118). Per tale motivo – alla luce di un'interpretazione sistematica del quadro normativo emergente dalla recente novella in tema di trasparenza e al fine di non duplicare in capo alle pubbliche amministrazioni gli oneri di pubblicazione – deve ritenersi che l'adempimento delle prescrizioni contenute negli artt. 26 e 27 del d. lgs. n. 33/2013, con le relative modalità ed eccezioni descritte nel paragrafo precedente, assorbe gli obblighi previsti dagli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 118. Per gli stessi motivi, il Garante ritiene, inoltre, che i soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni parimenti tenuti alla pubblicazione dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica ai sensi del d.P.R. n. 118/2000 devono comunque rispettare le medesime cautele ed eccezioni previste dagli artt. 26 e 27 descritte nel paragrafo precedente (es.: divieto di pubblicazione dei dati identificativi dei soggetti beneficiari di importi inferiori a mille euro nell'anno solare, di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute o la situazione di disagio economico-sociale degli interessati, di dati eccedenti o non pertinenti), il Garante della privacy precisa che gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, ecc. imposti dagli artt. 26 e 27 del Dlgs n. 33/2013 devono essere coordinati con le disposizioni dell'albo dei beneficiari delle provvidenze di natura economica (DPR 118/2000);

Evidenziato che il Garante della privacy, interpretando sistematicamente il quadro normativo determinatosi in seguito all'approvazione del decreto trasparenza, in ottica di semplificazione “*al fine di non duplicare gli oneri di pubblicazione*”, ha ritenuto che la

pubblicazione a norma degli artt. 26 e 27 del Dlgs n. 33/2013 assorba l'obbligo di formare e pubblicare l'albo dei beneficiari che, conseguentemente, non è più necessario;

Ritenuto, nell'ottica della semplificazione e della non duplicazione delle pubblicazione, di fare propria la predetta interpretazione;

Visto:

- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs n. 267/2000 e succ. modificazioni ed integrazioni;
- il D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- il regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e privati;

Acquisiti i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

delibera

1. di fare propria l'interpretazione del Garante della privacy, in merito alle pubblicazioni previste dagli artt. 26 e 27 del Dlgs n. 33/2013 che assorbono l'obbligo di formare e pubblicare l'albo dei beneficiari.
2. per le motivazioni meglio esplicitate nelle premesse, di non redigere e, pertanto, di non pubblicare l'albo dei beneficiari a partire dall'anno 2014.
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, con voti favorevoli unanimi espressi con separata votazione ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del Dlgs n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to OPRANDI MATTEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to TAGLIAFERRI ELISA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che copia della presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Ente il giorno **12-11-2014** e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi dal **12-11-2014** al **27-11-2014** come prescritto dall'art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

- è stata comunicata, contestualmente all'affissione all'Albo, ai Consiglieri Capigruppo in conformità dell'art. 125, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Fino del Monte, li **12-11-2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to TAGLIAFERRI ELISA

E' copia conforme all'originale.

Fino del Monte, li **12-11-2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE
TAGLIAFERRI ELISA

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo quanto stabilito dall'articolo 126 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'articolo 134, comma 3 e 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

- per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (comma 3);
- avendo la Giunta Comunale dichiaratane l'immediata eseguibilità (comma 4).

Fino del Monte, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
TAGLIAFERRI ELISA